



**CITTA' DI TERRACINA**  
**PROVINCIA DI LATINA**

<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>
<b>SETTORE</b>	<b>GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE</b>

**DETERMINAZIONE**

N. 1098 / GEN del 20 DIC. 2013 N. 100 DEL 13/12/2013

**OGGETTO: Servizio di smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani .  
Regolamentazione rapporti commerciali tra Comune di Terracina, SAF SPA e  
R.I.D.A. Ambiente SRL.  
APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO e IMPEGNO DI SPESA.**

L'anno **2013**, addì **13** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 10,00 nel proprio ufficio

**IL DIRIGENTE**

Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il provvedimento n. 25470/U del 24/05/2013 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico Dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale della Direzione del Dipartimento Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio;

**Premesso che:**

- con Deliberazione di G.C. n. 449 del 03/12/2013 è stato, deliberato di accogliere la richiesta della Servizi Industriali di intraprendere rapporti commerciali con la Soc. SAF SPA di COLFELICE-FR e la Ditta R.I.D.A. Ambiente SRL di Aprilia, al fine di conferire presso gli impianti di destinazione finale delle stesse i rifiuti raccolti nel territorio comunale aventi Codice CER 20 03 01;

**Visto** che la Rida Ambiente SRL con nota prot. n. 48722 del 24/10/2013 e la SAF SPA con nota prot. n. 56273/I del 10/12/2013 hanno trasmesso lo schema di contratto per l'affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati;

**Vista** la nota della Servizi Industriali n. 603/Amm del 10/12/2013, assunta al protocollo di questo Ente al n. 56434/I del 11/12/2013, con la quale è stato comunicato il quantitativo di rifiuti aventi Codice CER 20 03 01 che andrà a conferire presso l'impianto di destinazione finale della R.I.D.A. Ambiente SRL sarà presumibilmente di 10.200 tonnellate annue;

**Ritenuto**, pertanto, dover approvare gli schemi di contratto;

**Ritenuta** la propria competenza;

***DETERMINA***

per le motivazioni in narrativa espresse :

- 1) **di approvare** gli schemi di Contratto, allegati, relativo al Servizio di smaltimento finale dei Rifiuti Solidi Urbani del Comune di Terracina aventi Codice CER 20 03 01;
- 2) **di demandare** al Settore Gare e Contratti la predisposizione degli atti inerenti la stipula del Contratto e di apportare eventuali modifiche non sostanziali al fine di rendere gli schemi di contratto maggiormente intelleggibili;
- 3) **di impegnare** la somma di € **1.133.526,00** IVA 10% compresa, salvo conguaglio, per il conferimento dei rifiuti raccolti nel territorio comunale aventi Codice CER 20 03 01 per il conferimento presso l'impianto di destinazione finale della R.I.D.A. Ambiente SRL per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014, per un quantitativo presunto di 10.200 tonnellate, così come comunicato dalla Servizi con nota n. 603/Amm del 10/12/2013 al cap. 5580 del bilancio 2014;
- 4) **di dare atto che** la somma di cui al punto 3) sarà decurtata dal canone dovuto alla Servizi Industriali SRL per il servizio di igiene urbana;
- 5) **di dare atto che** la somma di € **995.226,00** IVA 10% compresa, salvo conguaglio, per i quantitativi di rifiuti aventi Codice CER 20 03 01, periodo settembre 2013 – dicembre 2013, che si andranno a conferire presso l'impianto di destinazione finale della SAF SPA, per il periodo dal 01/09/2013 al 31/12/2013, pari a circa 7.400 tonnellate, risulta già impegnata al capitolo 5580 impegno n. 543/2013 e 692/2013;
- 6) **di dare atto che** il presente provvedimento:
  - a. è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - b. va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;

**CITTA' DI TERRACINA**  
**DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

**CERTIFICATO DI IMPEGNO**

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mecc	1	2	3	4
2014	1	09	05	03		00005580					

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20140000073 0	01.01.2014		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
S.A.	400	13.12.2013			

228166 R.I.D.A. AMBIENTE SRL

Per :

SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2014

Importo Attuale Euro **1.133.526,00**

Importo Iniziale Euro **1.133.526,00**

Previsione Attuale	8.500.000,00
Impegnato sul CAP	1.133.526,00
Differenza	7.366.474,00

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 20.12.2013

IL RAGIONIERE CAPO

... ottobre 2013

SAF S.p.A.

-e-

Comune di [●]

---

**CONTRATTO DI SERVIZIO  
DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI  
INDIFFERENZIATI**

---

Il presente Contratto è stipulato in data ... ottobre 2013

tra

Società Ambiente Frosinone S.p.A., società per azioni con sede legale in Colfelice, S.P. Oriella Km.3, codice fiscale [\*], partita IVA [\*], iscritta al Registro delle Imprese di Frosinone al numero [\*], capitale sociale Euro 120.690,00 (Euro centotrentamila seicentonovanta virgola zero zero) i.v., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri (di seguito "SAF")

e

il Comune di [\*], con sede legale in [\*], presso la Sede Municipale, in [\*], codice fiscale [\*], partita IVA [\*], in persona del [\*] [\*], munito dei necessari poteri (di seguito "il Comune")

di seguito, SAF e il Comune potranno essere denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

premessi che

- (i) la SAF – società a totale capitale pubblico partecipata da tutti i Comuni della Provincia di Frosinone – è titolare di un impianto, situato nel Comune di Colfelice (FR), di selezione e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, autorizzato giusto Decreto n.25 del 24.06.2008 del Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Lazio;
- (ii) in relazione all’impianto in oggetto, la SAF ha altresì ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) giusta Determinazione della Regione Lazio n.B01284 del 5.03.2012;
- (iii) il suddetto impianto è stato oggetto di un profondo revamping industriale per effetto del quale il medesimo si configura come impianto idoneo:
  - alla selezione e al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo indifferenziato;
  - al recupero di rifiuti per la produzione di combustibile derivante dai rifiuti;
  - all’avvio al recupero energetico del CDR prodotto;
  - alla selezione, al trattamento e al successivo avvio al recupero dei rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo differenziato;

- al trattamento preliminare allo smaltimento in discarica delle frazioni non recuperabili;
- (iv) nell'ambito del suddetto processo di revamping, la Società ha altresì implementato la capacità di ricezione, selezione, trattamento e avvio al recupero dei rifiuti urbani e assimilati dell'impianto;
- (v) a seguito delle operazioni di selezione e trattamento svolte presso l'impianto di Colfelice, la SAF:
  - ha avviato al recupero energetico presso l'impianto di termovalorizzazione sito nel Comune di San Vittore del Lazio, di titolarità della Società ARIA S.p.A., il combustibile prodotto;
  - ha avviato allo smaltimento presso la discarica comprensoriale sita nel Comune di Roccasecca, loc. Cerreto, di titolarità della Società MAD S.p.A., i rifiuti non ulteriormente recuperabili;
- (vi) alla luce della scadenza del contratto con ARIA S.p.A. relativo al servizio di ritiro e recupero del CDR prodotto da SAF presso l'impianto di Colfelice, la SAF ha avviato una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di un idoneo impianto di conferimento;
- (vii) nel termine previsto dal bando di gara non sono pervenute offerte;
- (viii) SAF intende svolgere ulteriori attività finalizzate all'individuazione di idonei impianti autorizzati al recupero energetico del combustibile derivante da rifiuti prodotto presso il proprio impianto di Colfelice;

premessò altresì che

- (ix) il previgente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10.07.2002 – individuava l'impianto di Colfelice come impianto di Ambito finalizzato alla selezione e al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dai Comuni della Provincia di Frosinone;
- (x) il successivo e vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 18.01.2012 – ha modificato l'originario perimetro dell'ATO di Frosinone, ricomprendendo in quest'ultimo anche i Comuni di Castelforte, Gaeta, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia (ricompresi nell'ATO di Latina in base al precedente Piano Regionale);

- (xi) lo stesso Piano Regionale prevede espressamente che *“in caso di carenza impiantistica, in attesa di autosufficienza di ATO, l’ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità”*;
- (xii) la Regione Lazio – con nota prot. n. 309224 dell’8.08.2013 – ha ribadito quanto espresso dal Piano circa la possibilità – laddove dovesse risultare insufficiente l’impiantistica per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati presente nell’ATO di Latina – di utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità;
- (xiii) in relazione a quanto sopra, con la medesima nota, la Regione Lazio ha chiarito che *“i Comuni che riscontrino difficoltà nel trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel proprio territorio, per acclarata insufficienza impiantistica dell’ATO di Latina, possono, ai sensi del Piano, utilizzare il seguente impianto di trattamento meccanico-biologico del limitrofo ATO di Frosinone, gestito dalla società SAF S.p.A., sito nel Comune di Colfelice (FR), autorizzato per una potenzialità annua pari a 327.000 t/a che presenta disponibilità sufficienti”*;

considerato che

- (xiv) il Comune – in relazione alla richiamata insufficienza impiantistica dell’ATO di Latina – ha richiesto la disponibilità a conferire i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio e raccolti in modo indifferenziato, presso l’impianto SAF di Colfelice, ai fini del relativo trattamento e avvio a recupero;
- (xv) alla luce delle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di quanto rappresentato dalla Regione Lazio con la nota sopra richiamato, la SAF – anche al fine di prevenire l’insorgere di situazioni emergenziali connesse alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati ed i connessi pericoli per la salute pubblica e l’ambiente – in via meramente provvisoria, ha accettato i conferimenti effettuati dal Comune di [●], a far data dal ... .. per un quantitativo complessivo pari a [●] tonn.;

considerato altresì che

- (xvi) è comune interesse delle Parti regolare con il presente Contratto la disciplina dei conferimenti all’impianto SAF di Colfelice, dei rifiuti

urbani e assimilati, prodotti nel Comune di [\*], e raccolti in modo indifferenziato nonché le successive fasi di selezione e trattamento, ivi incluso il relativo avvio al recupero e/o a smaltimento;

preso atto che

- (xvii) alla luce del vigente quadro normativo di riferimento, la tariffa/corrispettivo di conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, raccolti in modo indifferenziato, all'impianto di Colfelice è determinata dalla Regione Lazio in forza della vigente disciplina regionale di riferimento;
- (xviii) l'attuale tariffa/corrispettivo di conferimento dei rifiuti urbani e assimilati all'impianto di Colfelice – determinata dalla Regione Lazio con Determinazione Regionale n.B6256 del 4.12.2009 – è comprensiva:
- del servizio di selezione, trattamento e avvio al recupero svolto dall'impianto di Colfelice;
  - degli oneri sostenuti da SAF per il recupero finale del combustibile prodotto presso altri impianti autorizzati;
  - degli oneri sostenuti da SAF per lo smaltimento presso la discarica di Roccasecca, loc. Cerreto, delle frazioni non ulteriormente recuperabili;
  - di oneri straordinari, benefit ambientali ed ecotassa.
- (xix) la SAF a far data dal ... .., ha avviato il procedimento di revisione tariffaria ai sensi della vigente disciplina di riferimento, ai fini dell'adeguamento dell'attuale tariffa/corrispettivo di conferimento all'impianto di Colfelice, ai maggiori oneri sostenuti da SAF:
- per l'adeguamento della gestione dell'impianto di Colfelice alle prescrizioni previste nel provvedimento di rilascio dell'aia;
  - per lo smaltimento in discarica delle frazioni non recuperabili a seguito dell'incremento tariffario approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n. B01886 del 02.04.2012;
  - per l'avvio al recupero energetico del combustibile prodotto dall'impianto di Colfelice, a seguito della scadenza del vigente contratto con la società ARIA S.p.A.;
- (xx) ai fini della revisione tariffaria, la SAF ha altresì rappresentato la riduzione dei ricavi conseguente alla diminuzione dei quantitativi conferiti dai Comuni della Provincia di Frosinone;
- (xxi) nonostante i numerosi solleciti formulati da SAF la Regione Lazio non ha ancora concluso il procedimento di revisione tariffaria sicché

l'attuale determinazione della tariffa/corrispettivo di accesso/conferimento di rifiuti urbani e assimilati all'impianto di Colfelice deve intendersi come provvisorio e salvo conguaglio all'esito del procedimento di revisione sopra richiamata;

dato atto, infine, che

(xxii) lo schema del presente Contratto è stato approvato dai competenti organi deliberativi delle Parti;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1 (Definizioni)

1.1 Nel presente Contratto, le seguenti parole ed espressioni avranno il significato indicato a fianco di ciascuna di essa, restando espressamente inteso che lo stesso significato varrà al singolare e al plurale:

**Impianto di Colfelice**

s'intende l'impianto di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati sito nel Comune di Colfelice (FR) autorizzato con Decreto n. 25/2008 del Commissario Straordinario per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Lazio e con successiva Determinazione della Regione Lazio n. n.B01284 del 5.03.2012 di rilascio dell'A.I.A.;

**Autorizzazione**

s'intende Determinazione della Regione Lazio n. n.B01284 del 5.03.2012 di rilascio dell'A.I.A.;

#### Articolo 2 (Premesse)

2.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Contratto.

### Articolo 3 (Obiettivi)

- 3.1 Con la stipula del presente Contratto, il Comune - in relazione all'acclarata situazione di insufficienza impiantistica dell'ATO di Latina - si propone l'obiettivo di perseguire attraverso la disponibilità dell'impianto di Colfelice, sia pure in via transitoria, la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti urbani in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione di settore ed in linea con i principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
- 3.2 Con la stipula del presente Contratto la SAF - in conformità con i vigenti strumenti di pianificazione - si propone l'obiettivo di favorire l'implementazione, su base regionale, del livello di recupero dei rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo indifferenziato nonché la selezione e il pre-trattamento dei rifiuti da avviare allo smaltimento, in conformità con il vigente quadro normativo di riferimento.
- 3.3 Resta inteso tra le Parti che, ai fini della stipula del presente Contratto e per tutta la durata del medesimo, la SAF è estranea a qualsivoglia verifica circa la situazione impiantistica dell'ATO di Latina, il cui accertamento e le cui ulteriori verifiche sono rimesse, in ogni tempo, in via esclusiva al Comune conferitore.

### Articolo 4 (Oggetto)

- 4.1 Il presente Contratto ha per oggetto il conferimento, da parte del Comune, presso l'impianto di Colfelice, dei propri rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo indifferenziato [Codice CER 20.03.01].
- 4.2 Il presente Contratto regola altresì i reciproci diritti ed obblighi, nascenti, a carico delle Parti, dalla gestione - da parte della SAF - attraverso l'impianto di Colfelice del servizio di selezione, trattamento e avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti conferiti dal Comune.
- 4.3 Il Comune dunque, si obbliga a conferire all'impianto di Colfelice i rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo indifferenziato, ai fini delle successive operazioni di selezione, trattamento e avvio al recupero da parte della SAF.

- 4.4 Il Comune espressamente riconosce ed accetta che, a seguito dell'attività di selezione e trattamento svolte presso l'impianto di Colfelice:
- il combustibile derivante dai rifiuti urbani conferiti dal Comune venga successivamente avviato al recupero energetico finale presso altri impianti autorizzati individuati a giudizio insindacabile della SAF;
  - i rifiuti non ulteriormente recuperabili vengano successivamente avviati allo smaltimento presso la discarica comprensoriale sita nel Comune di Roccasecca, loc. Cerreto;

#### Articolo 5 (Esclusività del servizio)

- 5.1 Per tutta la durata del presente Contratto, il Comune si obbliga a conferire presso l'impianto di Colfelice – direttamente ovvero attraverso soggetti terzi – l'intero quantitativo dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti dal ciclo della raccolta indifferenziata.
- 5.2 E' altresì, fatto divieto al Comune di adottare atti, comunque denominati, e compiere attività che siano, anche solo in parte, incompatibili e/o limitativi del diritto esclusivo riconosciuto alla SAF.
- 5.3 E' invece fatta espressamente salva la piena facoltà del Comune di conferire i rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo differenziato presso altri impianti, individuati a proprio insindacabile giudizio, nel rispetto delle vigenti discipline di settore.
- 5.4 Resta sin d'ora inteso tra le Parti che l'eventuale conferimento, da parte del Comune, dei rifiuti raccolti in modo differenziato sarà oggetto di specifico e separato accordo che sarà negoziato tra le Parti secondo buona fede.

#### Articolo 6 (Rifiuti ammissibili)

- 6.1 Le Parti convengono che non possono essere conferiti – e dunque accettati – rifiuti di tipologie diverse da quelle indicate nell'A.L.A.
- 6.2 Fermo restando l'obbligo di caratterizzazione dei rifiuti conferiti in capo al Comune, in conformità alla normativa vigente, è fatta salva la facoltà della SAF di procedere in qualsiasi momento alla verifica – mediante

caratterizzazione analitica – della qualità dei rifiuti conferiti e della conformità dei medesimi alle caratteristiche tecniche previste per la relativa tipologia.

#### Articolo 7 (Durata)

- 7.1 Il presente Contratto ha durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla relativa sottoscrizione.

#### Articolo 8 (Quantità)

- 8.1 Il Comune si obbliga a conferire alla SAF l'intero quantitativo dei flussi di rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo indifferenziato che – in base ai dati ufficiali degli ultimi 12 mesi – si stimano compresi tra un minimo di [\*] e un massimo di [\*] tonn./anno, articolate tra un minimo di [\*] e un massimo di [\*] tonn./settimanali.
- 8.2 È fatta salva la facoltà della SAF – a suo insindacabile giudizio – di accettare il conferimento di quantitativi di rifiuti superiori ai limiti massimi sopra indicati.
- 8.3 Le Parti espressamente convengono che al fine di determinare le quantità di rifiuti conferiti ai sensi del presente Contratto, gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti attraverso i quali verranno effettuati i conferimenti saranno oggetto di specifica pesatura presso l'impianto di Cofelice sia in entrata che in uscita.

#### Articolo 9 (Conferimenti)

- 9.1 Il Comune si obbliga ad effettuare i conferimenti nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
- 9.2 È fatta salva la facoltà della SAF – a suo insindacabile giudizio – di accettare il conferimento di rifiuti in giorni ed ore diverse da quelle indicate ai sensi del comma che precede.
- 9.3. Resta espressamente inteso tra le Parti che SAF potrà – unilateralmente, per proprie specifiche esigenze di tipo organizzativo, logistico, manutentivo, gestionale, dandone in ogni caso preventiva

comunicazione al Comune – limitare e/o ridurre i giorni e/o gli orari di conferimento come sopra indicati.

#### **Articolo 10** **(Modalità di lavorazione - Obblighi della SAF)**

- 10.1 Il Comune espressamente riconosce ed accetta che tanto le modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto di Colfelice quanto le modalità di lavorazione dei medesimi da parte di SAF dovrà avvenire in conformità all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in ogni tempo applicabile.
- 10.2 Per effetto del presente Contratto, la SAF, per quanto di propria competenza, si obbliga:
- a) ad attenersi – in ogni tempo – a tutte le norme di legge in materia nonché alle autorizzazioni e alle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti;
  - b) ad espletare gli adempimenti e le funzioni amministrative necessarie al rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta previste dalla legislazione vigente per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto;
  - c) a garantire il compimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di Colfelice in modo da assicurare la continuità del servizio e la piena efficienza e sicurezza nella gestione del medesimo.

#### **Articolo 11** **(Tariffe di conferimento)**

- 11.1 Il Comune si obbliga a corrispondere al SAF – per la gestione del servizio oggetto del presente Contratto – il corrispettivo di conferimento determinato dalla Regione Lazio, oltre eventuali oneri straordinari, benefit ambientali ed ecotassa.
- 11.2 Le Parti si danno espressamente atto che in sede di prima applicazione – ed in relazione ai conferimenti effettuati dal Comune ed al servizio svolto dalla SAF anteriormente alla sottoscrizione del presente Contratto – faranno riferimento alla tariffa di conferimento (pari a [\*] €/tonn.) come determinata nella Determinazione Regionale n.B6256 del 4.12.2009 che, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

- 11.3 Resta altresì espressamente inteso tra le Parti che il predetto corrispettivo sarà oggetto di conguaglio sulla base di eventuali successive determinazioni della Regione Lazio: ciò sia per quanto attiene i conferimenti già effettuati dal Comune anteriormente alla stipula del presente Contratto sia per quelli che saranno effettuati successivamente.
- 11.4 Le Parti espressamente convengono che i corrispettivi di conferimento come sopra determinati devono intendersi al netto dell'IVA.
- 11.5 Il pagamento delle fatture emesse mensilmente dalla SAF per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, sarà effettuato dal Comune entro 60 (sessanta) giorni dalla loro emissione.

#### Articolo 12

##### (Aggiornamento del corrispettivo)

- 12.1 Le Parti espressamente convengono che il corrispettivo di conferimento previsto nel presente Contratto potrà essere aggiornato sulla base della variazione dell'indice ISTAT e/o dell'aggiornamento della tariffa di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati stabilita dalla Regione Lazio.
- 12.2 Gli aggiornamenti di cui sopra saranno effettuati automaticamente dalla SAF, previa comunicazione al Comune con allegato prospetto.
- 12.3 Le Parti, di comune accordo, convengono che il calcolo dell'aggiornamento tariffario per ISTAT dovrà essere effettuato al 31 dicembre di ciascun anno e avrà valore dal 1° gennaio dell'esercizio successivo. Per quanto, invece, attiene gli aggiornamenti tariffari stabiliti dalla Regione Lazio, ai sensi del Decreto Regionale n. 15/2005, decorreranno dalla data stabilita dalla stessa Regione.
- 12.4 Il Comune espressamente riconosce ed accetta che la SAF - in caso di variazione degli oneri di avvio al recupero, presso altri impianti autorizzati - può unilateralmente modificare le tariffe di conferimento di cui al presente Contratto, dandone preventiva comunicazione scritta al Comune con preavviso di almeno 60 giorni e fatta salva, in tal caso, la facoltà del Comune di recedere dal presente Contratto.

#### Articolo 13

##### (Interessi per tardato pagamento e sospensione del servizio)

13.1 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture da parte del Comune, la SAF ha diritto di richiedere la corresponsione degli interessi di mora, nella misura di legge (D.M. 231/2002 e s.m.i.).

13.2 Le Parti espressamente convengono che in caso di mancato pagamento di 3 (tre) fatture, anche non consecutive, la SAF ha facoltà di procedere – previa diffida – alla sospensione del servizio, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

#### Articolo 14

##### (Garanzie)

14.1 Il Comune si impegna a stipulare – entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del Contratto – idonea fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono i via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a titolo di cauzione definitiva per un importo pari (al corrispettivo di n. sei mensilità) ad € ... .. (... .. /00), a garanzia della esatta e corretta esecuzione delle obbligazioni assunte.

14.2 La cauzione di cui al precedente comma dovrà prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della SAF S.p.A..

14.3 La garanzia assolve anche la funzione di coprire gli oneri per il mancato od inesatto pagamento dei corrispettivi di conferimento come sopra determinati.

#### Articolo 15

##### (Continuità del servizio)

15.1 Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 13, il servizio svolto dalla SAF attraverso l'impianto di Colfelice non può essere interrotto o sospeso se non per ragioni di forza maggiore, per ordine dell'Autorità o per necessità tecniche connesse al funzionamento e/o alla manutenzione dell'impianto ovvero a causa della mancata individuazione degli impianti di recupero presso i quali conferire i rifiuti ricevuti ovvero del venire meno di quelli già individuati: in tutte queste ipotesi,

L'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

- 15.2 La SAF è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minore disagio per gli utenti del servizio.
- 15.3 Di ogni caso di sospensione o interruzione del servizio, la SAF deve dare immediata comunicazione al Comune e all'eventuale soggetto terzo conferitore, precisandone le ragioni e la durata, se prevista o comunque quella prevedibile, dando altresì conto delle misure adottate per contenere i disagi.

#### Articolo 16 (Recesso)

- 16.1 La SAF si riserva espressamente la facoltà di recedere dal presente Contratto - dandone preavviso scritto almeno 30 giorni prima - in caso di mancata individuazione di un impianto autorizzato idoneo al recupero energetico del combustibile prodotto presso l'impianto di Colfelice.

#### Articolo 17 (Forza maggiore)

- 17.1 Le Parti non saranno responsabili e di conseguenza non saranno tenute al risarcimento di alcun danno, in caso di mancato o ritardato adempimento parziale o totale di una o più delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore.
- 17.2 Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo e dalla responsabilità della Parte interessata che oggettivamente impediscano o ritardino, in tutto o in parte, l'esecuzione delle attività previste nella presente convenzione, ivi inclusi a titolo esemplificativo 1) scioperi di carattere nazionale; 2) guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; 3) blocchi o embarghi; 4) fenomeni naturali avversi di carattere eccezionale, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio; 5) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; 6) atti, leggi, normative, comportamenti o

omissioni dell'autorità (ad esempio la revoca, l'annullamento, la sospensione di atti autorizzativi o concessori, provvedimenti di sequestro o comunque interdittivi); 7) rottura o mancato funzionamento dell'impianto di Colfelice, qualora derivi da fatto impreveduto, imprevedibile e al di fuori del controllo della SAF.

17.3 Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte. La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

17.4 Resta inteso, altresì, che nel caso in cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

#### Articolo 18

##### (Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza)

18.1 Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

18.2 Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente Contratto.

18.3 L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente Contratto e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

#### Articolo 19

##### (Modifiche, integrazioni e specifiche)

19.1 Le Parti convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e/o specifica al presente Contratto - che si rendesse necessaria o anche solamente opportuna - potrà essere apportata esclusivamente se

preventivamente, espressamente e formalmente concordata per iscritto fra le Parti medesime.

- 19.2 Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi al Contratto medesimo.

#### Articolo 20 (Nullità parziale)

- 20.1 L'invalidità ovvero l'inapplicabilità ovvero la nullità di una o più clausole del presente Contratto non inficerà la validità o l'applicabilità delle altre clausole le quali dovranno essere considerate efficaci.

- 20.2 In tali ipotesi, le Parti si impegnano a provvedere all'immediata sostituzione delle clausole, invalide, inefficaci o inapplicabili con altrettante previsioni che rispettino per quanto possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

#### Articolo 21 (Obblighi di informazione e comunicazioni)

- 21.1 Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Contratto.
- 21.2 Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente Contratto dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata, a mezzo fax o lettera raccomandata, al domicilio eletto ai sensi del successivo articolo 25.

#### Articolo 22 (Buona fede)

- 22.1 Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione del presente Contratto, per tutti gli aspetti non disciplinati analiticamente nello stesso, le Parti si obbligano reciprocamente ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attività di propria

competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile.

### Articolo 23 (Responsabili tecnici del Contratto)

- 23.1 Per il miglior perseguimento degli obiettivi di cui al presente Contratto, ciascuna Parte nominerà un proprio Responsabile Tecnico della Contratto, che avrà il compito di interfacciarsi con l'altro per svolgere attività di coordinamento e di verifica dell'esatta e puntuale esecuzione del Contratto medesimo.
- 23.2 Nel caso in cui si rendessero necessari chiarimenti circa l'interpretazione operativa del presente Contratto, i predetti Responsabili si incontreranno per adottare le necessarie soluzioni.
- 23.3 Resta inteso, altresì, tra le Parti che i predetti Responsabili si incontreranno per tentare di comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto.

### Articolo 24 (Risoluzione per inadempimento)

- 24.1 Ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1453 del c.c., per inadempimento, salvo il caso in cui l'inadempimento medesimo sia causato da eventi di forza maggiore.
- 24.2 La Parte interessata dovrà contestare l'inadempimento all'altra Parte, mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo raccomandata A/R, concedendole un ragionevole periodo di tempo per provvedere, in base alla natura dell'obbligazione rimasta inadempita, e solo dopo l'inutile trascorrere di tale periodo potranno agire per la risoluzione.

### Articolo 25 (Elezione di domicilio)

- 25.1 Per ogni comunicazione inerente il presente Contratto e/o comunque connessa al medesimo, ciascuna Parte elegge il seguente domicilio:  
Comune di [\*]  
Sede presso la Casa Municipale del Comune di [\*]

tel. [\*]; fax [\*];

SAF S.p.A.

Sede in Colfelice (FR), S.P. Ortella km 3,00;

tel. [\*]; fax [\*];

- 25.2 Le Parti si impegnano a comunicare – per iscritto – ogni variazione dei dati di cui sopra.

#### Articolo 26

(Spese)

- 26.1 Le spese relative alla stipula del presente Contratto sono a carico di entrambe le Parti.

#### Articolo 27

(Composizione amichevole delle controversie)

- 27.1 Ai fini della definizione bonaria delle questioni nei casi previsti espressamente dal presente Contratto, la Parte che intende attivare la presente procedura di composizione bonaria deve provvedere alla contestazione scritta dell'eventuale addebito tramite il proprio rappresentante, al rappresentante dell'altra Parte.
- 27.2 L'altra Parte provvederà a comunicare per iscritto le proprie determinazioni in ordine alle contestazioni sollevate entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della contestazione di cui al comma 1.
- 27.3 Qualora, trascorsi 60 (sessanta) giorni solari dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, la composizione non intervenga, la Parte che ne abbia interesse potrà procedere alla tutela della propria posizione ai sensi dell'articolo che segue.

#### Articolo 28

(Foro competente)

- 28.1 Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere sull'applicazione ed interpretazione del presente Contratto e che non sia stato possibile

conciliare ai sensi dell'articolo che precede, le Parti convengono la competenza del Tribunale di Cassino.

**Articolo 25**  
**(Norme applicabili)**

25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

[\*], lì [\*]

Il Comune di [\*]

---

La SAF S.p.A.

---

Le parti espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., gli Artt. 5 (Esclusività del servizio) - 6 (Rifiuti ammissibili) - 7 (Durata) - 8 (Quantità) - 9 (Modalità di conferimento) - 10 (Modalità di lavorazione) - 11 (Tariffe di conferimento) - 12 (Aggiornamento del corrispettivo) - 13 (Interessi per ritardo pagamento) - 14 (Garanzie) - 15 (Continuità del servizio) - 20 (nullità parziale) - 24 (Risoluzione per inadempimento) - 26 (Spese) - 27 (Composizione amichevole delle controversie) - 28 (Foro competente).

Data .....

Letto confermato e sottoscritto

SAF S.p.A.

COMUNE DI .....

**OGGETTO:** contratto per affidamento servizio di recupero dei rifiuti solidi urbani – periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

L'anno duemilatrecentoquindici il giorno .....del mese di....., nella sede Municipale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, tra:

Il Comune di (nel seguito, "l'Amministrazione comunale" o "Committente"), codice fiscale \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che agisce nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267;

E

la ditta R. I. D. A. Ambiente s. r. l. (nel seguito, "RIDA Ambiente" o "Appaltatore"), con sede in Aprilia (LT), Via Valcamonica snc, PART. IVA e C.F. 01478930595, nella persona del Sig. Altissimi Fabio, nato ad Albano Laziale il 29/11/1964, in qualità di legale rappresentante, C.F. LTSFBA64S29A132Y, titolare dell'omonimo impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi sito in Aprilia (LT) (nel seguito, l'"Impianto");

nel seguito definiti congiuntamente anche come le "Parti" ed, individualmente, come la "Parte";

#### PREMETTONO

- 1) la RIDA Ambiente, è autorizzata, al trattamento dei rifiuti solidi urbani (RSU) e speciali non pericolosi (nel seguito detti anche i "rifiuti") utilizzati per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR) e di CSS (Combustibile Solido Secondario) nel proprio impianto sito in Aprilia (LT), in conformità alla vigente normativa regolamentare e tecnica, ai sensi del d.lgs. n. 59/2005 s.m.i. e con conseguente determinazione regionale B0322 del 09.02.2009 e determina B6174 del 29/07/2011;
- 2) La tariffa applicata dal 01/01 sarà di € 97,14 (determina Regionale n. G03214 del 28/11/2013), con adeguamento Istat, riferimento all'Indice Nazionale - E-FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO (differenziale calcolato con riferimento al mese di agosto di ogni anno), pari al 6%, oltre benefit ambientale del 4% (ai sensi del decreto commissariale 15/2005, recepito dalla D.G.R. n. 516/2008 in B.U.R.L. 20/09/2008, suppl. ord. n. 117, pag. 32), oltre iva di legge.  
Le parti stabiliscono di comune accordo che la tariffa applicata è da considerarsi "salvo conguaglio" in quanto dal momento in cui le Autorità competenti, a seguito dall'impugnazione da parte della R.I.D.A. Ambiente s.r.l. della determinazione tariffaria n. G03214 del 28/11/2013, il Comune di verserà eventuale conguaglio come da dispositivo emanato dalle Autorità competenti e con decorrenza dalla data prevista nell'eventuale provvedimento.
- 3) l'Amministrazione comunale intende conferire presso l'impianto di trattamento della RIDA Ambiente il quantitativo annuo di ...../ton corrispondente a circa..... /ton giorno il comune sin da ora prevede che le quantità conferite potrebbero subire un'oscillazione del 30% in aumento e/o in diminuzione (dato variabile rispetto agli esiti effettivi della raccolta differenziata attualmente stimata);
- 4) Con determina n..... del..... e relativo impegno di spesa (che si allega- allegato a), il Comune di ..... ha disposto di conferire i propri rifiuti nella misura sopra indicata alla R.I.D.A. AMBIENTE SRL al corrispettivo di cui-alla tariffa indicata al precedente punto 2

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1**  
**(Premesse)**

1.a - Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**Art. 2**  
**(Oggetto)**

2.a - L'Amministrazione comunale, in persona del suo nominato rappresentante, si impegna a conferire alla RIDA AMBIENTE SRL, per la durata del presente contratto per le quantità di RSU prodotti nel territorio comunale, rifiuti urbani identificati con il codice CER 200301, per la produzione di CDR, nei quantitativi indicati in premessa.

2.c - Nell'ambito e per la durata del presente Contratto, RIDA Ambiente si impegna ad accettare e sottoporre a trattamento i rifiuti della tipologia e quantità sopra indicate.

**Art. 3**  
**(Durata del contratto)**

3.a - Il presente Contratto avrà scadenza il 31.12.2014

3.b - Almeno 45 giorni prima della data di scadenza, la RIDA Ambiente trasmetterà all'Amministrazione comunale offerta scritta di rinnovo del Contratto, nell'offerta scritta saranno indicate le condizioni di rinnovo per l'anno successivo, qualora le condizioni economiche e/o giuridiche fossero in tutto o in parte mutate.

3.c - L'Amministrazione comunale dovrà far pervenire la propria eventuale adesione all'offerta entro i successivi dieci giorni, in caso di rinnovo, dandone comunicazione scritta a mezzo fax al numero 06/92870128 e/o a mezzo raccomandata AR; in tal caso, l'atto di adesione al rinnovo vale quale integrazione/modifica della disciplina del rapporto recata dal presente Contratto, la cui efficacia dovrà intendersi per il resto confermata in tutte le parti, qualora non modificate per il nuovo periodo contrattuale.

3.d - In caso di mancato rinnovo, il presente Contratto cesserà comunque ogni effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.

**Art. 4**  
**(Corrispettivo, termini e modalità di pagamento)**

4.a - L'Amministrazione comunale corrisponderà alla RIDA Ambiente dal 01/01/2014 la tariffa di accesso pari a € 97,14/ ton ( determina n. n. G03214 del 2/11/2013 ) oltre Istat del 6% per un importo di € 102,97 il prezzo deve intendersi "franco destino", al netto di benefit ambientale del 4% (punto 9.3..6.2. del citato decreto commissariale 15/2005, recepito dalla D.G.R. n. 516/2008), oltre IVA. Le parti stabiliscono di comune accordo che la tariffa applicata è da considerarsi valida fino a nuove variazioni da parte della

Regione Lazio e che sarà adeguata dal momento del rilascio anche con effetto retroattivo come indicato al punto 3 delle premesse.

4. b – La RIDA AMBIENTE SRL effettua su richiesta scritta del Comune il servizio di ricezione di rifiuti anche nei giorni domenicali e festivi, tale servizio al fine di essere garantito, dovrà essere richiesto in forma scritta dal comune con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, la comunicazione deve essere inviata a mezzo fax al n. 06/92870128; Per tale servizio sarà applicato il prezzo maggiorato di € 14,320 sul prezzo indicato al punto 4°- qualora il comune effettui il servizio domenicale o festivo senza preventiva comunicazione, dovrà comunque corrispondere l'importo maggiorato di conferimento di cui al presente articolo;

4. c – In base all'articolo 1260 del codice civile e alla Legge 52 del 21/02/1991 è in ogni caso prevista la cessione del credito da parte della RIDA AMBIENTE SRL;

4.d - RIDA Ambiente fatturerà i corrispettivi dovuti entro il 10 del mese successivo, sulla scorta dei quantitativi conferiti nel mese di riferimento.

Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di emissione della fattura (l'invio potrà essere anticipato a mezzo e-mail, in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, all'indirizzo da Voi indicato di seguito :....., ed in tale caso farà fede la data di spedizione dell'e-mail, o a mezzo posta, in tal caso farà fede il timbro postale della spedizione).

Qualora il comune abbia problemi di ricezione sulla casella di posta certificata indicata nel presente contratto, dovrà darne immediata comunicazione alla RIDA AMBIENTE SRL, indicando un'altra modalità di spedizione (mezzo fax, e/o mezzo e-mail su altra casella di posta); qualora tale comunicazione non sia effettuata da parte del Comune, i termini di pagamento decorreranno comunque dalla data di invio della fattura. Ai fini della determinazione delle quantità conferite le parti riconoscono validità unicamente ai cartellini redatti in occasione delle operazioni di pesa che si svolgeranno presso gli impianti della RIDA Ambiente in occasione di ogni singolo scarico.

4.e - I pagamenti dovranno essere effettuati dalla Amministrazione conferente a mezzo bonifico bancario su conte corrente bancario intestato alla RIDA Ambiente ed acceso presso UniCredit FILIALE Aprilia p.zza Roma- IT56Q0200873922000400517668

4.f - Le Parti convengono che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo nei termini sopra indicati, la RIDA Ambiente, avrà facoltà di sospendere il servizio, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., inviando comunicazione a mezzo telefax. E' comunque fatta salva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto con comunicazione da inviarsi con raccomandata A/R con preavviso di 10 giorni dalla data di spedizione.

4.g - Scaduti i termini di pagamento sopra convenuti saranno comunque dovuti gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 s.m.i..

#### Art. 5 (modalità di conferimento)

5.a – Nell'ambito e per la durata del presente Contratto, l'Amministrazione comunale si impegna a conferire, e RIDA Ambiente si impegna a ricevere presso l'Impianto, un quantitativo di rifiuti meglio indicato al punto 4 delle premesse salvo le motivazioni di interdizione di cui al punto 6b.

5.b - Eventuali variazioni delle quantità giornaliere e/o annue dovranno essere comunicate dal comune e accettate da un responsabile dell'Appaltatore, anche con comunicazione a mezzo fax, previa impossibilità di conferimento di quantità diverse di quelle previste in contratto.

5.c - Le operazioni di gestione dei rifiuti saranno documentate dal Committente e dell'Appaltatore, per quanto di rispettiva competenza, in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

5.e - Il trasporto e il conferimento dei rifiuti presso l'Impianto e ogni ulteriore attività sono effettuati esclusivamente a cura, responsabilità e spese dell'Amministrazione Comunale, che dichiara di essere titolare di tutte le autorizzazioni e degli altri atti di consenso necessari (che provvederà a fornire in copia alla RIDA AMBIENTE), nonché di possedere i mezzi e il personale idonei e abilitati, e si impegna ad osservare e a far osservare, per quanto di sua competenza, le vigenti disposizioni in materia.

5.f - Nello svolgere le attività di propria competenza, il Committente dichiara di conoscere e accettare senza riserve le modalità di conferimento presso l'Impianto di cui all'allegato c, che si impegna ad osservare, e a far osservare dai terzi eventualmente incaricati, unitamente ad ogni eventuale ulteriore prescrizione che l'Appaltatore dovesse successivamente impartire ai fini del regolare svolgimento delle suddette attività.

5.g - L'impianto effettuerà sui rifiuti in entrata i controlli sulla radioattività, se dal controllo effettuato dovesse risultare presenza di sostanze radioattive, il mezzo sarà sottoposto a fermo fino a determinazione e isolamento della sorgente radioattiva, i controlli saranno effettuati a mezzo di tecnici abilitati e il costo delle analisi e del successivo smaltimento dei rifiuti radioattivi saranno a spese dell'amministrazione comunale, in merito ai costi addebitati si fa riferimento al listino allegato, eventuali variazioni del listino saranno comunicate agli indirizzi indicati all'articolo 11 del presente contratto ;

#### Art. 6

##### (Sospensione totale o parziale delle prestazioni della RIDA Ambiente. Cause di forza maggiore)

6.a - La RIDA Ambiente ha la facoltà di non procedere al ritiro dei rifiuti conferiti dall'Amministrazione comunale, ancorché previsti nei limiti dei quantitativi convenuti, qualora si verificano circostanze non imputabili alla stessa che determinino, in tutto o in parte, l'impossibilità di detto ritiro e/o di funzionamento dell'Impianto.

6.b - Devono intendersi circostanze non imputabili alla RIDA Ambiente, che determinano in tutto o in parte l'impossibilità di detto ritiro e/o di funzionamento dell'Impianto anche quelle che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito si elencano: 1) fermate dell'Impianto per manutenzioni ordinarie e straordinarie o per qualsiasi altra causa; 2) scioperi; 3) guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; 4) blocchi o embarghi; 5) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio; 6) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; 7) leggi, normative, atti, provvedimenti, comportamenti o omissioni dell'Autorità, ivi inclusi, la Regione Lazio, la Provincia di Latina ed il Comune di Aprilia (ad esempio la revoca, la variazione, l'annullamento, la sospensione di atti autorizzativi o concessori, provvedimenti di sequestro o comunque interdittivi); 8) provvedimenti, comportamenti o omissioni della Regione Lazio o di altri soggetti pubblici competenti, ivi inclusi la Provincia di Latina ed il Comune di Aprilia, che rendano impossibile il conferimento dei rifiuti; 9) sospensione del servizio qualora intervenga una richiesta di interruzione del conferimenti di Rifiuti da parte del Comune di Aprilia 10) saturazione dei limiti di stoccaggio autorizzati avvenuta per qualsiasi causa (sospensione dei conferimenti da parte di impianti finali di recupero e/o di smaltimento, fermo dell'impianto per guasti impiantistici che impediscono la lavorazione dei rifiuti ecc).

6.c - Al verificarsi dell'ipotesi di cui ai precedenti commi, la RIDA Ambiente dovrà dare tempestiva comunicazione via telefax all'Amministrazione comunale che, di conseguenza, procederà alla immediata

sospensione dei conferimenti fino al ripristino, ove possibile, delle condizioni per il conferimento dei rifiuti presso l'Impianto. La RIDA Ambiente comunicherà con le medesime modalità l'avvenuto ripristino.

6.d - Le Parti si danno atto che nulla è rispettivamente dovuto, a qualsivoglia titolo, durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo.

#### Art. 7

##### (Caratteristiche dei rifiuti conferiti)

7.a - L'Amministrazione comunale dichiara di aver preso visione, conoscere, ed accettare, l'elenco delle tipologie di rifiuti che la RIDA Ambiente è autorizzata a trattare nell'Impianto e pertanto si obbliga, ferma restando ogni altra sua eventuale responsabilità di legge, a non conferire all'Impianto rifiuti non compresi nel presente contratto.

7.b - È in ogni caso vietato il conferimento di rifiuti pericolosi all'Impianto.

7.c - La RIDA Ambiente ha facoltà, in ogni momento e senza preavviso, di effettuare verifiche, anche visive, e controlli analitici, anche a campione, sulla tipologia e/o composizione dei rifiuti conferiti all'Impianto (la verifica sarà effettuata previa comunicazione scritta al comune, il quale potrà effettuare il controllo in contraddittorio).

7.d - Qualora a seguito delle verifiche e/o dei controlli analitici i rifiuti conferiti risultassero non corrispondenti per tipologia e/o composizione al codice CER 200301, la RIDA Ambiente sospenderà i conferimenti e comunicherà tale circostanza all'Amministrazione comunale nonché a tutti gli Enti Competenti. Lo smaltimento e il trasporto dei rifiuti considerati non idonei saranno pertanto respinti da RIDA Ambiente e l'Amministrazione comunale avrà l'obbligo di immediato ritiro. Ove l'Amministrazione comunale non provveda, lo smaltimento sarà effettuato dalla RIDA AMBIENTE SRL, verso altro operatore, con obbligo di rimborso delle spese sostenute a carico dell'Amministrazione comunale.

7.e - La ripetuta difformità dei rifiuti conferiti dall'Amministrazione comunale rispetto a quelli rientranti nel CER 200301, debitamente constatata, costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'art. 9 del presente Contratto.

#### Art. 8

##### (Osservanza della normativa vigente. Responsabilità)

8.a - Fermi restando gli ulteriori obblighi specificamente assunti con il presente Contratto, le Parti dichiarano di conoscere e si obbligano comunque a osservare, sotto la propria autonoma ed esclusiva responsabilità, la normativa vigente che regola in ogni suo profilo l'attività oggetto del presente Contratto e, in particolare, le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e di gestione dei rifiuti, di igiene e sicurezza del lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie, di trasporto etc., per tutto quanto attiene alle attività di rispettiva competenza e dei terzi eventualmente a qualsiasi titolo incaricati, della cui idoneità autorizzativa tecnica e professionale, e del cui operato, risponde in via integrale ed esclusiva, anche verso i terzi, quella tra le Parti che abbia rispettivamente conferito l'incarico.

8.b - Il Committente si obbliga inoltre al rispetto di tutte le prescrizioni e le condizioni dell'Appaltatore per consentire la completa e regolare esecuzione del servizio di cui al presente Contratto, coordinandosi opportunamente con quest'ultimo.

8.c - Il Committente resta comunque responsabile per qualsivoglia danno a persone o cose verificatosi presso l'Impianto o danni causati allo stesso, imputabile al Committente ovvero a terzi dai medesimo incaricati.

**Art. 9**  
**(Clausola risolutiva)**

9.a - La RIDA Ambiente SRL ha la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta a norma dell'art. 1456 cod. civ., qualora il Committente si renda inadempiente rispetto ad una sola delle obbligazioni, di seguito elencate e da ritenersi essenziali:

- a) rispetto dei quantitativi di rifiuti come concordati nel presente contratto, per almeno 20 giorni di fornitura, anche non consecutivi, durante la vigenza del presente Contratto;
- b) inosservanza degli obblighi e/o violazione dei divieti in tema di tipologia, composizione e altre caratteristiche qualitative dei rifiuti conferiti;
- c) mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8: sarà considerato inadempimento il comportamento del Committente che determini l'emissione da parte dell'Appaltatore nei confronti dello stesso Committente di almeno tre non conformità contestate per iscritto e classificate come "gravi";
- d) mancato pagamento degli importi dovuti entro i termini di cui al precedente art. 4, con riferimento anche ad una sola fatturazione.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

**Art. 10**  
**(Divieto di cessione del Contratto)**

10.a - Le Parti convengono che in nessun caso i diritti e gli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Contratto possono essere ceduti, a qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto del contraente ceduto.

10.b - In deroga al divieto di cui al precedente comma 1, all'Appaltatore è sempre consentita, salvo contrarie disposizioni di legge, la cessione dei crediti pecuniari nascenti dall'esecuzione del presente Contratto, nelle forme previste dal codice civile.

**Art.11**  
**(Comunicazioni)**

11.a - Salvo che sia diversamente disposto nel presente Contratto, tutte le notifiche, consegne di documenti ed altre comunicazioni necessarie avverranno per iscritto e saranno consegnate per lettera raccomandata, o per telefax, o per posta celere o corriere espresso, ai seguenti indirizzi:

Se alla RIDA Ambiente:

R.I.D.A. Ambiente s.r.l.  
Via Val Camonica s.n.c.  
04011 Aprilia (LT)  
c.a.: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

Se all'Amministrazione comunale

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(LT)  
c.a.: Responsabile del servizio \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

**Art. 12**  
**(Riservatezza)**

12.a - Ciascuna delle Parti manterrà confidenziali e riservati tutti i documenti e le altre informazioni, sia tecniche che commerciali o di qualsivoglia altro genere, comunque relativi o afferenti alle attività oggetto del presente contratto e, salvo se obbligatoriamente tenuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non rivelerà a terzi o utilizzerà tali informazioni per scopi diversi da quelli necessari per adempiere i propri obblighi a fronte del presente Contratto.

12.b - Ai sensi della d.lgs. n. 196/2003 s.m.i., i dati relativi alle Parti del presente Contratto, saranno dalle stesse utilizzati per l'adempimento degli obblighi di legge relativi al rapporto contrattuale instaurato nonché per le necessarie operazioni di corrispondenza.

12.c - In qualsiasi momento, per informazioni in merito e per far valere i propri diritti, come previsto dal d.lgs. n. 196/2003 s.m.i., le Parti potranno rivolgersi al titolare *pro tempore* del suddetto trattamento dati presso i recapiti indicati nel precedente art. 11.

12.d - La sottoscrizione del presente Contratto costituisce formale consenso al trattamento dei dati personali di cui trattasi per le finalità sopra dette.

**Art. 13**  
**(Spese)**

13.a - Tutte le spese e gli oneri fiscali derivanti dal presente Contratto sono a carico di \_\_\_\_\_

**Art. 14**  
**(Controversie)**

14.a - Per tutte le controversie inerenti il presente Contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o mancata esecuzione, rescissione o risoluzione, sarà esclusivamente competente il Foro di .....

**Art. 15**  
**(Norme generali applicabili)**

15.a Sono state osservate le formalità in materia di normativa antimafia, prescritte ai sensi dell'articolo 10 della legge 31.05.1965 n. 575 nonché del combinato disposto del decreto legislativo 08.08.1994, n. 490 e del DPR 03.06.1998, n. 252, e non sussistono pertanto impedimenti alla stipula del presente Contratto. L'Appaltatore osserverà gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, e successive modifiche, in quanto applicabili. In ogni caso, per la corresponsione del corrispettivo di cui al

precedente art. 4 del presente Contratto, le Parti utilizzeranno esclusivamente il pagamento mediante bonifico bancario indicato nel medesimo art. 4.e.

15.b - RIDA Ambiente ha consegnato l'apposito documento unico di regolarità contributiva, ad essa rilasciato in data \_\_\_\_\_ numero d'ordine prot. \_\_\_\_\_.

15.c - L'Appaltatore dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatorie previste dall'art. 17 della legge 12.03.1999 n. 68 "norme per il diritto al lavoro dei disabili".

15.d - Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti si richiamano alle norme generali e speciali vigenti in materia.

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R.I.D.A. Ambiente s.r.l.  
Il legale rappresentante

Amministrazione comunale  
Il Responsabile del servizio

**Allegato A**

Determina Comune di.....

**Allegato B**

Determina Regionale n. G03214 del 28/11/2013

**Allegato C**

Informazioni di sicurezza per accesso all'impianto RIDA Ambiente di Aprilia (LT).

**Allegato D**


Orari di conferimento all'impianto

**Allegato E**

Listino prezzi di individuazione/trasporto/ smaltimento rifiuti radioattivi;

- c. va annotato nel Registro delle Determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento - Segreteria Generale;
- d. è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- e. va pubblicato all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69;

**IL CAPO SETTORE**  
Dott. Ing. Alfredo SPERLONGA



**IL DIRIGENTE**  
Dott. Ing. Armando PERCOCO

Terracina, 13/12/2013

\*\*\*\*\*

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.


**Il Dirigente del Dipartimento Finanziario**  
**Dott.ssa Ada NASTI**

Terracina, 20.12.2013

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato, alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 20 DIC, 2013 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: [http:// www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art.32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Delegato  
L'Istruttore Amministrativo  
Raimondo Pannozzo



**La Segreteria Generale**

---

Terracina, 20 DIC, 2013